



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Giudice

letto il ricorso depositato da _____ avverso il decreto del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari;

vista l'istanza di sospensione presentata ai sensi dell'art. 6, co. 3 quater, d.l. 17.02.2017 n. 13;

ritenuto all'esito di una delibazione sommaria che non sussistono i presupposti per far luogo alla sospensione del provvedimento impugnato con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria, tenuto conto che appaiono prima facie condivisibili le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale di Bari in data 15.05.2019, ancor più ove si tenga conto che il richiedente ha dichiarato di essersi allontanato dal proprio paese per ragioni di natura economica;

considerato che non sono state allegare circostanze tali da far ritenere effettiva la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, quanto meno nella zona di provenienza del ricorrente (Bangladesh), secondo quanto emerge da fonti accreditate ed report ministeriali ed in particolare dalle informazioni estratte dai rapporti Amnesty International da cui si desume l'insussistenza di un conflitto armato di livello così elevato da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; e considerato peraltro che dalle dichiarazioni rese alla Commissione, nessun riferimento viene fatto a quanto specificato al punto c) dell'art. 14 a norma richiamata;

osservato che i presupposti della protezione umanitaria possono essere individuati in situazioni soggettive del richiedente (ad esempio, gravi condizioni di salute incompatibili con il ritorno nel Paese d'origine, ovvero ancora la sussistenza di patologie non curabili nel proprio Paese) ovvero in situazioni generalizzate del Paese di origine non già di natura socio - politica (che integrano ipotesi di protezione sussidiaria) ma alimentare (ad esempio, situazioni di carestia o grave emergenza alimentare che rendano altamente probabile che il richiedente, tornato nel proprio paese, muoia per fame) e/o sanitaria (ad esempio, la diffusione di epidemie non controllabili in un determinato Paese, cosicché la semplice permanenza del richiedente nel suo Paese determinerebbe, per lui, il rischio di contrarre la malattia) e/o ambientale (ad esempio, cataclismi naturali che abbiano sconvolto l'intero territorio statale e lasciato la popolazione senza abitazione e sostentamento alimentare);

evidenziato che il ricorrente ha allo stato prospettato e provato un'integrazione sociale/lavorativa sul territorio italiano tali da lasciar ipotizzare la sussistenza dei presupposti per concedere la protezione umanitaria, avendo prodotto documentazione da cui si desume lo svolgimento di attività lavorativa con remunerazione congrua ai sensi dell'art. 36 Cost a far tempo dal 1.06.2018;

P.Q.M.

- accoglie la domanda di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale di Bari del 15.05.2019.

Assegna alle parti il termine di giorni cinque dalla notificazione del presente decreto per il deposito di note difensive e del modello C3, e di ulteriori cinque giorni dalla scadenza del termine di cui innanzi per il deposito di note di replica.

Dispone altresì che, alla scadenza dei termini assegnati e in caso di deposito di note difensive a cura delle parti, la Cancelleria ritrasmetta il fascicolo d'ufficio a questo Giudice per la conferma, modifica o revoca del presente decreto.

DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice onorario assegnatario secondo i criteri tabellari per la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 3, co. 11, del d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.lgs. 13/2017.

Bari, lì 4.12.2019

Il Giudice

Dott. Giovanna Manca



Ministero dell'Interno
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bari

Bari, 3/7/2020

AL TRIBUNALE DI BARI

R.G. n. 15336-1/2019
Udienza Merito 6/11/2020
Giudice: Pellegrini Angelo

Oggetto: Ricorso proposto _____ /id vestanet _____, nato in Bangladesh il 01/01/1984, cittadino bengalese, contro il Ministero dell'Interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari

Con la presente nota, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari (Codice Fiscale 93462020723 P.E.C. rifugiati.bari@pec.interno.it) rappresenta che, dopo aver provveduto ad un nuovo ascolto del richiedente, ha adottato una conseguente decisione in autotutela nei termini di legge, il cui esito è posto in calce alla presente.

Si chiede pertanto all'Onorevole Giudicante di effettuare le valutazioni di competenza in merito all'eventuale cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

(Dabbicco)

Documento firmato digitalmente



Ministero dell'Interno
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bari

La Commissione

Nella seduta del giorno 1.7.2020

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata da [redacted] data di nascita 01.01.1984, luogo di nascita Bangladesh, cittadinanza Bangladesh;

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95.

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITO il relatore;

Premesso che l'istante aveva proposto, mediante compilazione del modello ministeriale C/3, formale richiesta di protezione internazionale in data 20.09.2017 e che fu ascoltato da questa Commissione in data 09.05.2019;

Atteso che in quell'occasione l'istante ricevette ad esito un provvedimento di diniego, nel quale la Commissione rilevava, la mancata attinenza delle circostanze narrate con le motivazioni previste dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra e dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, e che non si configurava l'ipotesi di danno grave, così come qualificata dall'ultima norma citata;

Rilevato che in tale circostanza la Commissione aveva deciso di non riconoscere la protezione internazionale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b-bis del D.lgs 25/2008 rilevando la manifesta infondatezza della domanda;

Premesso che, avverso la decisione della Commissione Territoriale di Bari, il richiedente proponeva ricorso presso il Tribunale Ordinario di Bari (RG. 15336-1/2019);



Ministero dell'Interno
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bari

Considerato che la Corte di Cassazione, con sentenza SSUU 29460/2019 del 24 settembre 2019, ha stabilito che *“la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018, convertito con l. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018 [...], comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall'art. 1 comma 9 del suddetto decreto legge”;*

Dato atto che, alla luce della citata sentenza, la Commissione Territoriale di Bari ha ritenuto di riconvocare il richiedente in autotutela, in data 29.6.2020, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali”, così come previsto dall'art. 1 comma 9 del D.L. 113/2018;

Osservato che, ad esito della nuova audizione effettuata in data 29.6.2020, non sono emersi elementi nuovi sotto il profilo della protezione internazionale e che, pertanto, il provvedimento di diniego emesso in data 15.5.2019 (id. NA0014326) deve intendersi confermato per la parte relativa alla protezione internazionale;

Rilevato altresì che il richiedente si trova inserito in un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, dimostrato dalla documentazione acquisita in atti;

Considerato che, con sentenza 4455/2018 la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che *“il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso, nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello del paese di origine, idoneo a costituire significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”;*

Considerato ancora che la Corte Suprema di Cassazione, nella citata sentenza, suggerisce che al fine di valutare l'esistenza e l'entità della lesione di tali diritti fondamentali inviolabili, occorre partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, *“non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento”;*

Considerato inoltre che, in detta sentenza, si afferma che l'allegazione di una situazione di partenza di vulnerabilità può non essere derivante soltanto da una situazione d'instabilità politico-sociale che

c.c. Palazzo Basso - Via Carotè, 50 - 70100 Bari

Tel. 080/5370264 - Fax 080/5375369 - mail: refugiati.bari@interno.it - pec: refugiati.bari@pec.interno.it



Ministero dell' Interno
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bari

esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale, ma che può essere anche "conseguente ad una situazione politico-economica *molto grave* con effetti d'impoverimento *radicale* riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente";

Considerato a tal fine, all'esito del giudizio comparativo prescritto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che il richiedente si trova in una condizione ostativa ad un rientro in patria in adeguata dignità, in quanto in Senegal subirebbe una **significativa compressione dei suoi diritti fondamentali**, avendo lasciato il proprio paese quando ancora era minorenne, senza aver mai fatto rientro per circa 18 anni, non disponendo di risorse economiche sufficienti a garantire un alloggio rispondente a requisiti minimi di idoneità abitativa, né sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e a quello dei familiari, da egli dipendenti;

Ritenuti sussistenti i presupposti per il rilascio di un **permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali"** ex art. 1, comma 9 del citato d.l. 113/2018, come convertito dalla l. 132/2018;

decide

di rigettare l'istanza di protezione internazionale e di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali" ex art. 1, comma 9 del citato d.l. 113/2018, come convertito dalla l. 132/2018;

IL PRESIDENTE

(Dabbico)

Documento firmato digitalmente